

COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

CONTRATTO

Lavori di *"Allestimento museale della ex Caserma Cosenz"*. Perizia di variante senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.Lgs.vo n. 163/2006.

Società Cominio SRL con sede in Viale dell'Umanesimo n. 297,
CAP00144 – Roma – P. IVA 01657930606.

Repertorio N. 3 del 31 maggio 2013

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di maggio in Gaeta presso gli uffici della casa comunale, ubicati in P.zza XIX Maggio n.° 10

AVANTI A ME

Avv. Celestina Labbadia, Segretario Generale del Comune di Gaeta, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, aventi i requisiti di legge,



A handwritten signature in black ink, consisting of a circle with a stylized 'M' or 'D' inside.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'D' with a flourish.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'D' with a flourish.



SONO COMPARSI

- da una parte l'Arch. Sisto Astarita, nato a Gaeta (LT) il 02/01/1967, Dirigente del Dipartimento Ambiente – Urbanistica - LL.PP., il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.vo n° 267/2000 per conto del Comune di Gaeta, codice fiscale n° 00142300599, per gli effetti dell'incarico di cui al Decreto Sindacale prot. n. 29684 del 09/07/2012, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";
- dall'altra parte il Sig. Mario Fiorini, nato ad Alatri (FR) il 20/01/1943 e residente in Casalattico (FR) in Largo Case dei Preti n. 14, C. F. FRNMRA43A20A123R Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Cominio Srl con sede in Viale dell'Umanesimo n. 297, CAP00144 – Roma – P. IVA 01657930606, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario Rogante, sono personalmente certo, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, come ne hanno facoltà per il disposto dell'art. 48 della legge notarile.


PREMESSO

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21/06/2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Allestimento museale dell'ex Caserma Cosenz*" per l'importo complessivo di €. 1.549.370,00;





- Che con Determinazione Dirigenziale n. 268/VI del 03/11/2008 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta "Emme SRL" di Atina (FR), con il ribasso del 11,254%, per l'importo di €. 722.129,41 oltre IVA;
- Che la suindicata Ditta trasmetteva in data 11/06/2008 copia dell'atto notarile relativo alla modifica di denominazione sociale e al trasferimento della sede legale; pertanto la nuova denominazione sociale della ditta diventava la seguente: "Cominio S.r.l." Via Sode 2317 - Atina (FR);
- Che in data 05/11/2008 veniva stipulato il Contratto Rep. n. 53/2008, registrato a Formia il 20/11/2008 al n. 662 S.1 A.P., per l'importo netto pari ad €. 722.129,41, di cui €. 693.775,63 per lavori ed €. 28.353,78 per oneri per la sicurezza;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 381/VI del 26/10/2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, per un importo - al netto del ribasso d'asta del 11,254% - di €. 758.204,15 (di cui €. 29.770,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA per €. 99.375,32 per totali €. 857.579,48 con una variazione netta in aumento di €. 36.074,74 (pari al 4,995%);
- Che in data 03/12/2010 veniva stipulato il contratto rep. N. 44/2010 registrato in Formia il 20/12/2010 al n. 1 S.1 A.P. per l'importo netto pari ad € 36.074,74, quale atto di sottomissione per perizia di variante e suppletiva;
- Che in corso d'opera veniva riscontrata la necessità di garantire la separazione dei locali oggetto degli interventi relativamente al piano secondo con l'utilizzo di arredi fissi e conseguentemente apportare modifiche agli impianti di illuminazione rispetto a quanto previsto nel progetto principale senza al-





cun aumento di spesa;

- Che è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva in data 19/04/2012;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 266/VI del 07/05/2012 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, senza aumento di spesa per l'importo - al netto del ribasso d'asta del 11,254% - di €. 758.204,15 (di cui €. 29.770,22 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA per €. 94.265,83 per totali €. 852.469,98;
- Che è stato acquisito, in data 15/01/2013 con prot. n. 2326, la certificazione della C.C.I.A.A. di Frosinone prot. CEW/224/2013/CFR0046 del 11/01/2013 attestante tra l'altro, l'insussistenza, a carico del rappresentante legale, di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione legge n. 575/1965 e s.m.i.;
- Che è stato acquisito, in atti al prot. n. 20286 del 14/05/2013 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dalla Cassa Edile – INPS – INAIL di Frosinone con n. 24128278 del 14/05/2013, da cui risulta che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti;
- Che la Società ha provveduto al pagamento di € 191,25 quali spese contrattuali, giusto C.R.O. n. 47663489711 del 11/01/2013 della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – Agenzia di Gaeta, in atti al prot. N. 2326 del 15/01/2013;
- Che la Società ha provveduto al pagamento di € 45,00 quali spese di registrazione, giusto C.R.O. n. 00271206707 del 10.05.2013 della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA – Agenzia di Gaeta, in atti al prot. N. 20286 del 14/05/2013;

[Handwritten signatures and initials]





TANTO PREMESSO

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni regolanti il servizio di cui trattasi tra il Comune di Gaeta e la Società Cominio SRL., si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1: La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2: L' "Appaltatore" dichiara ed accetta i lavori descritti nella predetta perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti e condizioni ed agli stessi prezzi unitari per i lavori previsti nel contratto principale, accetta l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante ritenendo che tali lavorazioni siano equamente compensate, secondo quanto convenuto nei documenti costituenti la perizia di variante e suppletiva, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, approvati con Determinazione Dirigenziale n. n. 266/VI del 07/05/2010.

Pertanto l' "Appaltatore" inoltre, si impegna formalmente con la sottoscrizione del presente atto a non formulare nessuna riserva e/o richiedere ulteriori indennizzi di qualsiasi natura in riferimento alla variante;

Art. 3: L' "Appaltatore" si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Rep. n. 53/08, registrato a Formia il 20/11.2008 al n. 662 S. 1 A. P.;



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a final flourish.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final flourish.






Art. 4: L'importo totale complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad € 758.204,15 al netto del ribasso anzidetto;

Art. 5: Le parti prendono atto che l'ultimazione dei lavori avverrà entro e non oltre 200 giorni dalla consegna definitiva. Per ogni giorno di ritardo è stabilita una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale riportato all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto;

Art. 6: L' "Appaltatore" dichiara e si obbliga di accettare i nuovi prezzi, così come riportati negli elaborati di perizia che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati:

NP.12 Realizzazione di elemento divisorio in cartongesso, composto da: n° 1 libreria a doppia faccia di dimensioni L 4.70m * H 4.50m * P 0.72m e n° 1 libreria singola di dimensioni L 4.70m * H 4.50m * P 0.42m con porta scorrevole a scomparsa tipo scrigno. Le due librerie sono poste parallele ad una distanza di circa 0.85 m in modo da rivestire l'arco esistente, dividere i due ambienti e creare un vano accessibile dalla porta a scomparsa. Il tutto realizzato utilizzando lastre di cartongesso opportunamente tagliate e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato. A ciò si aggiunge la fornitura della porta in legno, la posa in opera di rete coprigiunto stuccatura, rasatura, tinteggiatura delle strutture e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo di applicazione a corpo € 13.009,26.





NP.13 Apparecchio di illuminazione a sospensione tipo “Libra” – Guzzini
cod. SM02. Prezzo di applicazione a corpo € 221,20.

NP.14 Sorgente luminosa tubo fluorescente T5 54W. Prezzo di applicazione
a corpo € 8,80.

Art. 7: L’”Appaltatore” prende atto che oltre alle lavorazioni suddette, la
presente perizia non prevede alcun aumento di spesa, ma la rimodulazione
degli importi relativi alle categorie di lavorazione, per cui la Società accetta
con la sottoscrizione della presente atto la variazione senza sollevare alcuna
eccezione e riserva in merito;

Art. 8: Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna e-
sclusa od eccettuata, sono a totale carico dell’”Appaltatore”. Ai fini fiscali le
parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pa-
gamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi
dell’art. 40 DPR del 26/04/86 n 131;

Art. 9: La registrazione del contratto avverrà con modalità telematica ai sen-
si dell’art. 3 bis del D. Lgs.vo n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assol-
ti secondo le modalità di cui all’art. 21, comma 5, del D. Lgs.vo n. 82/2005.
L’imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D. M. 22
febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo
forfettario di 45,00;

Art.10: Le disposizioni previste in materia di tracciabilità dalla L. 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. si applicano anche in ipotesi di cessione del credito così





come precisato nella Determinazione dell'A.V.C.P. n. 10 del 22/12/2010;

Art. 11: Per tutto quanto non previsto nel presente atto di sottomissione si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore;


Art. 12: Il presente contratto si intenderà ope legis risolto (clausola risolutiva espressa) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità da quanto disposto dal comma 8 art.3 legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

Art. 13: Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati relativi all'Elenco Prezzi ed uno Stralcio del Capitolato Speciale concernente le disposizioni disciplinanti le penalità contrattuali, in virtù della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.10.2012 n. 4536.

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice Contratti D. Lgs. vo n. 163/2006, così come modificato dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal D. Lgs.vo n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, dalla L. n. 89/1913 come modificata dal D. Lgs.vo n. 110/2010.







E richiesto, io Segretario Comunale del Comune di Gaeta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza e che dichiarano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se ad esso materialmente non allegati. Dopo di che il presente contratto, da considerarsi approvato a tutti gli effetti di legge, viene firmato dai Signori Contraenti e da me Segretario rogante.

IL DIRIGENTE

(Arch. Sisto Astarita)
(firma autografa)

LA SOCIETA' COMINO SRL

(Amm.re Sig. Mario Fiorini)
(firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Celestina Labbadia)
(firma autografa e digitale)

E io sottoscritto, Segretario Comunale attesto che il certificato di firma elettronica digitale utilizzata per il presente atto è valido e conforme al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. vo n. 82/2005.



In caso di danno derivante da malfunzionamenti, rotture, imperfezioni, errori di progettazione il costruttore sarà ritenuto responsabile in base al Decreto del Presidente della Repubblica n° 224 del 24/05/1988 Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Non essendo il prodotto assimilabile ad un macchinario (in quanto la gara si riferisce all'acquisto di arredi compattabili ad azionamento manuale o fissi) si fa qui esplicito riferimento al Decreto Legislativo del Governo n° 115 del 17/03/1995 attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Tale D.Lgs. prevede fra l'altro che:

Art. 4. D.Lgs. 115/95 - Presunzione e valutazione di sicurezza.

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Le attrezzature dovranno altresì essere installate nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni del D.Lgs. 359/99 e, specificamente, in base alle prescrizioni del comma 4.

CAPO 2 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Giovanni Chio


Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Solo nel caso, per la particolarità dei lavori, ricorrano le condizioni di cui all'art. 130 comma 6 Regolamento di Attuazione relativo alle consegne parziali le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 10 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 200 (duecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di Attuazione, dall'ultimo dei verbali di consegna.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali nonché della prevedibile incidenza di giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori integrante il progetto esecutivo.

L'ultimazione dei lavori, appena pervenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno possibili nei casi e con le modalità di cui agli art. 133 Regolamento di Attuazione e dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9, comma 3;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 119 del Regolamento di Attuazione in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del Regolamento di Attuazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 3 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16- Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

L'impresa avrà diritto al pagamento di una rata di acconto non appena l'importo dei lavori raggiungerà 150.000 €. al netto del ribasso d'asta. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 del Capitolato Generale d'Appalto.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuta maturazione di ogni stato di avanzamento lavori di cui al comma 1 e all'art. 168 del Regolamento di Attuazione, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento. Nella redazione di ogni stato di avanzamento deve comparire la dicitura: « lavori a tutto il » con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato ai sensi dell'articolo 185 del T.U. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 previa presentazione da parte dell'appaltatore del Documento Unico di Regolarità Contributiva.